



---

**Comune di Castelnovo ne' Monti  
(Provincia di Reggio Emilia)**

*Allegato 1*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU- IUC)**

Approvato con deliberazione C/C n. 53 del 19/06/2012

Modificato con deliberazione di C/C n. 40 del 4 luglio 2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/09/2014

Modificato con deliberazione di C/C n. del

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 – Presupposto dell’imposta
- Art. 3 – Soggetti attivi dell’imposta
- Art. 4 – Soggetti passivi dell’imposta
- Art. 5 – Definizione di fabbricato
- Art. 6 – Definizione di area edificabile
- Art. 7 – Aree fabbricabili condotte direttamente
- Art. 8 – Base imponibile per i fabbricati
- Art. 9 – Base imponibile per le aree fabbricabili
- Art. 10 – Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 11 – Determinazioni delle aliquote e detrazioni d’imposta

### **TITOLO II AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI D’IMPOSTA**

- Art. 12 – Abitazione principale e fabbricati equipollenti
- Art. 13 – Pertinenze della abitazione principale
- Art. 14 – Esenzioni
- Art. 15 – Immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali
- Art. 16 - Riduzioni d’imposta
- Art. 16 bis – Ulteriori ipotesi di riduzione

### **TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI, CONTENZIOSO**

- Art. 17 – Dichiarazione
- Art. 18 – Immobili compresi nel fallimento
- Art. 19 - Attività di accertamento e di controllo
- Art. 20 – Sanzioni ed interessi
- Art. 21 – Accertamento con adesione
- Art. 22 - Funzionario Responsabile
- Art. 23 - Contenzioso

### **TITOLO IV VERSAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 24 – Versamenti e riscossione
- Art. 25 – Rimborsi
- Art. 26 - Compensazione

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 27 – Entrata in vigore

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1** **Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1 - Il presente regolamento ( adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446) disciplina l'applicazione , nel territorio del Comune di Castelnovo ne' Monti, dell'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del D.L n. 201/2011<sup>1</sup>. Tale imposta , in forza dell'art. 1, comma 639, L. 147/2013 , rappresenta la componente patrimoniale della IUC (imposta unica comunale).

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate comunali.

3 – Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia .

### **Art. 2** **Presupposto dell'imposta**

1 – L' Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili <sup>2</sup>, salve le esenzioni previste espressamente dalla legge e richiamate all'art. 14 del presente regolamento.

### **Art. 3** **Soggetti attivi dell'imposta**

1 – Il Comune di Castelnovo ne' Monti è soggetto attivo d'imposta per tutti gli immobili (non esenti) la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

2- (*abrogato*)<sup>3</sup>

3 – E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili predetti posseduti dal comune e che insistono sul suo territorio.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dal D.L. n. 16 del 02/03/2012 (convertito in L. n. 44 del 26/04/2012), dalla Legge n. 228/2012 , dal D.L. 35/2013 (convertito in Legge n. 64/2013), dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 (convertito in L. 124/2013) e dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

<sup>2</sup> Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, così come novellato dapprima dall'art. 4 c. 5 del D.L. n. 16/2012 e successivamente dall'art. 1, comma 707 L. n. 147/2013 che ha eliminato il riferimento all'inclusione della abitazione principale e delle relative pertinenze;

<sup>3</sup> Nel 2012 era prevista la riserva dello Stato ad aliquota dello 0,38% per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale; tale riserva è stata abrogata dall'art. 1, comma 380, lett. h), della L. 228/2012.

<sup>4</sup> Art. 1, comma 380, lett. f), Legge n. 228/2012, così come novellato dall'art. 10 del D.L. 35 del 8/4/2013 , convertito in Legge n. 64 del 6/6/2013

**Art. 4**  
**Soggetti passivi dell'imposta<sup>5</sup>**

1 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario degli immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso , abitazione , enfiteusi , superficie .

2 - Nel caso di concessione di aree demaniali , soggetto passivo è il concessionario;

3 - Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata;

4 – Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. In tali casi la soggettività passiva ricade quindi esclusivamente in capo al coniuge assegnatario, tenuto ad assolvere totalmente ai relativi obblighi tributari.<sup>6</sup>

**Art. 5**  
**Definizione di fabbricato<sup>7</sup>**

1 - Ai fini dell'imposta per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

2 - Per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile ed escluderla da autonoma tassazione, in quanto posta durevolmente a servizio od ornamento del manufatto principale , è necessario :  
a) che il bene costituente “pertinenza” non sia suscettibile di diversa destinazione senza radicale trasformazione; occorre cioè che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale , rimovibile “ad libitum”<sup>8</sup>;

b) che il contribuente presenti al comune apposita dichiarazione in cui venga specificamente indicato il tipo di vincolo (inteso come destinazione di una cosa a durevole servizio od ornamento di un'altra) intercorrente tra il terreno edificabile pertinenziale ed il manufatto principale<sup>9</sup> ;

In ogni caso l'area pertinenziale è assoggettabile ad autonoma tassazione in tutti i casi di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale;

---

<sup>5</sup> Art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011

<sup>6</sup> Art. 4, comma 12 quinque, D.L. 16/2012; la materia è stata oggetto di revisione ad opera dell'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 che ha previsto che a decorrere dal 01/01/2014 l'IMU non si applichi alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

<sup>7</sup> L'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 richiama espressamente per l'IMU le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo dettate per l'ICI dall'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992;

<sup>8</sup> Cass. Civ. , Sent. N. 22128 del 29/10/2010

<sup>9</sup> Cass. Civ. , Sent. N. 19638 dell'11/09/2009

## **Art. 6** **Definizione di area edificabile**

1 - Per “area edificabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2 – In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 31, comma 20, Legge 289/2002, l’Ufficio Tecnico Comunale deve comunicare al proprietario le eventuali variazioni dello stato giuridico delle aree, con mezzi idonei a garantirne l’effettiva conoscenza; copia di tale comunicazione deve essere trasmessa all’ufficio Entrate del Comune.

3 – Si precisa che sono comunque considerate edificabili:

- tutte le aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi , adottati dal Comune,
- le aree su cui insistono edifici collabenti ricostruibili in base agli strumenti urbanistici;
- le aree sottoposte a vincoli di inedificabilità solo temporanei;
- le aree sulle quali sono in corso di costruzione fabbricati (anche abusivi) e quelle che sono oggetto di interventi edilizi di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 3, D.P.R n. 380 del 06/06/2001;
- le aree rivenienti dalla demolizione di fabbricati;
- tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità

## **Art. 7** **Area fabbricabili condotte direttamente**

1 - Sono considerati agricoli (e quindi esenti da imposta municipale propria come specificato all’articolo 14 del presente regolamento)<sup>10</sup> i terreni edificabili posseduti (ossia ricadenti nella soggettività passiva) e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art .1 del D. Lgs. N. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali;

2 - Per beneficiare della presente norma è necessario aver presentato al comune specifica dichiarazione di esenzione entro i termini di legge;

## **Art. 8** **Base imponibile per i fabbricati<sup>11</sup>**

1 – Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%<sup>12</sup>, i coefficienti moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4, del D. L. 201/2011;<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> - tale finzione giuridica è prevista dall’art. 2, lett. b), ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamato per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011

<sup>11</sup> - Per la determinazione della base imponibile IMU il comma 3, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 fa espresso richiamo all’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992

<sup>12</sup> - Rivalutazione disposta dall’art. 3, comma 48, L. n. 662/1996

<sup>13</sup> Cat. Catastale A (esclusi gli A10) C2, C6 e C7 – 160  
- Cat. Catastale B C3, C4 e C5 – 140  
- Cat. Catastale A10 D5 – 80  
- Cat. Catastale D (escluso D5) – 60 elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013  
- Cat. Catastale C1 – 55

2 – Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato - fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita - in base ai criteri previsti dal comma 3, dell'art. 5, del D. Lgs. n. 504/1992;

### **Art. 9** **Base imponibile per le aree fabbricabili**

1 – Per le aree fabbricabili , la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.<sup>14</sup>

2 - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come edificabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità in base agli strumenti urbanistici, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera.

Similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 3, lettere c), d), e) del D.P.R n. 380 del 06/06/2001, dalla data di inizio dei lavori di demolizione o di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile I.C.I. è data solo dal valore dell'area senza computare, quindi, il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.<sup>15</sup>

3 – Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la giunta comunale può, con propria delibera, determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, quali valori di riferimento. Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 10** **Fabbricato parzialmente costruito**

1 - In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, per una parte, sia stata comunicata la fine dei lavori o che di fatto venga parzialmente utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento della comunicazione medesima (o dal momento dell'utilizzo, se antecedente ad essa).

2 - Conseguentemente al precedente comma 1, la superficie dell'area sulla quale è in corso la costruzione, ai fini impositivi è ridotta di una frazione pari al rapporto esistente tra la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato

---

<sup>14</sup> Art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011

<sup>15</sup> Art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall'art. 13, comma 3, D. L. 201/2011

**Art. 11**  
**Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta<sup>16</sup>**

1 – L’imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e detrazioni d’imposta approvate dal Consiglio Comunale - in osservanza dei criteri dettati dall’art. 13 del D. L. 201/2011 – entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione .

2 – Le aliquote deliberate vengono pubblicate nel sito informatico individuato dalla legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.<sup>17</sup>

3 – A decorrere dall’anno 2014, le aliquote dell’IMU debbono essere armonizzate con quelle della TASI : la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobili non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, salve le eccezioni disposte da specifiche leggi.<sup>18</sup>

**TITOLO II**  
**AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, E RIDUZIONI D’IMPOSTA**

**Art. 12**  
**Abitazione principale e fabbricati equipollenti**

1 – A decorrere dal 01/01/2014 l’imposta municipale propria non si applica al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano invece a rimanere assoggettate al tributo e per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione previste dai commi 7 e 10 del D.L. 201/2011 .<sup>19</sup>

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente ; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile<sup>20</sup>

2 – Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata<sup>21</sup>; per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare all’Ufficio comunale competente (entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di imposizione per cui essa è applicata) apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione.

**3- Per l’annualità d’imposta 2012 e fino al 30/06/2013 sono invece equiparate all’abitazione principale ai**

<sup>16</sup> Art. 13, commi 6 , 7 e 8 D. L. n. 201/2011

<sup>17</sup> Tale norma prevede la pubblicazione in apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale

<sup>18</sup> Art. 1, co. 640 e 677 L. 147/2013. Vedasi però espressa deroga introdotta per l’anno 2014 dall’art. 1, lett. a) del D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito in legge 2/05/2014, n. 68

<sup>19</sup> Art. 1, comma 2, dell’art. 13, del D. L. n. 201/2011 così come novellato -a decorrere dal 1/1/2014 -ad opera dell’art. 1, comma 707 della legge di stabilità 2014 (n. 147 del 27/12/2013). Si precisa che nell’anno d’imposta 2013 è stata disposta dall’art. 1, del D.L. 102/2013 (convertito in L. 124/2013) l’abolizione della prima rata dell’IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze non di lusso e per gli immobili ad esse equiparati per legge o per regolamento, mentre la seconda rata è stata abolita dal D.L. 133/2013 (convertito in Legge n. 5 del 29/01/2014) che ha tuttavia previsto al comma 5 l’obbligo di corresponsione a carico del cittadino della cd. “MINI IMU”.

<sup>20</sup> Per una disamina approfondita si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/DF del ministero dell’economia e delle finanze del 18/05/2012 prot. n. 9845/2012

<sup>21</sup> Art. 13, comma 2, D.L.201/2011 novellato dall’art. 1, co. 707, lett. b) Legge 147/2013 (in precedenza la facoltà di assimilazione era prevista dal comma 10)

soli fini della detrazione d'imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; a decorrere dal 01/07/2013 <sup>22</sup> tali immobili sono equiparati in tutto e per tutto alla abitazione principale e dal 01/01/2014 sono quindi esenti dall'applicazione dell'IMU. A decorrere dal 01/01/2016 tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.<sup>23</sup>

3 BIS – A decorrere dal 01/07/2013 è equiparato alla abitazione principale (a prescindere dai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di categoria non di lusso (A/1-A/8-A/9), posseduto (e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia, dei vigili del fuoco; <sup>24</sup> a decorrere dal 01/01/2014 tali immobili sono quindi esenti dall'applicazione dell'IMU. A decorrere dal 01/01/2014 sono inoltre equiparati alla abitazione principale (e quindi esenti da IMU):

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; <sup>25</sup>

4 – La detrazione per l'abitazione principale, che dal 1/1/2014 continua ad applicarsi alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti comunque denominati aventi le medesime finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977),<sup>26</sup> deve essere suddivisa in parti uguali tra gli aventi diritto, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso, è rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale ed è detraibile fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

5 - Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 la detrazione deliberata dal comune è aumentata di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima. Tale maggiorazione della detrazione non si applica per gli immobili di cui al comma 3.

### **Art. 13 Pertinenze della abitazione principale**

1 – Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini, locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse..) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo (ossia conglobate nella rendita della abitazione, senza avere un autonomo classamento).

2 – In conseguenza di quanto sancito al comma 1, se l'unità ad uso abitativo è già dotata di locali ad uso cantina, autorimessa, soffitta, tettoia ecc. non è possibile avvalersi delle agevolazioni previste per le pertinenze della abitazione principale per le ulteriori pertinenze aventi medesima destinazione d'uso accatastate separatamente.<sup>27</sup>

3 – In ogni caso perché sussista il rapporto pertinenziale è indispensabile che vi sia identità di titolarità tra bene principale e bene accessorio e che sussista un vincolo durevole, attuale ed effettivo (non meramente

<sup>22</sup> Art. 2, comma 4, D.L. 102/2013

<sup>23</sup> Art. 13, comma 2, lett. a) D.L. 201/2011 così come integrato dall'art. 1, comma 15, L 208/2015

<sup>24</sup> Art. 1, comma 5, D.L. 102/2013 e art. 1, lett. c) D.L. 133/2013;

<sup>25</sup> Art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 così come novellato dall'art. 1, comma 707 Legge di stabilità per il 2014- Scatta invece solo dal 01/01/2015 l'assimilazione alla abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'AIRE ex art. 9/bis D.L. n. 47/2014 che ha novellato l'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

<sup>26</sup> Art. 13, co. 10, D.L. n. 201/2011 novellato dall'art. 1, comma 707, Legge di stabilità per il 2014

<sup>27</sup> Per una disamina approfondita delle varie casistiche concrete si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/DF del ministero dell'economia e delle finanze del 18/05/2012 prot. n. 9845/2012

potenziale) di servizio tra i due beni in virtù del quale il bene pertinenziale vada ad accrescere l'utilità funzionale dell'abitazione.<sup>28</sup>

#### 4 – (Abrogato)<sup>29</sup>

#### Art. 14 Esenzioni<sup>30</sup>

1 – Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2 – Si applicano inoltre in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. n. 504/1992, con la conseguenza che sono esenti dall'imposta:

- i fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR n. 601/1973;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato Lateranense;
  - i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - i terreni agricoli ubicati nel comune di Castelnovo ne' Monti in quanto classificato comune montano;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1), lettera c) del TUIR, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici (che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n. 222. destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n. 222<sup>31</sup>. In caso di utilizzazione mista dell'immobile – qualora non sia possibile identificare autonomamente gli immobili o porzioni di essi adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale - a decorrere dal 1/1/2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione compilata sulla base dei criteri e parametri stabiliti con regolamento approvato con D.M. n. 200/2012.<sup>32</sup>
- In ogni caso l'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.L. 174/2012.<sup>33</sup>

3 – Essendo il Comune di Castelnovo ne' Monti incluso nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani

<sup>28</sup> Cass. Civ. N. 24104/2009- Cass. N. 5375/2006 – Cass. N. 25127/2009

<sup>29</sup> La norma, che prevedeva un obbligo dichiarativo delle pertinenze della abitazione principale, viene abrogata in ossequio al disposto delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU

<sup>30</sup> Art. 9, co. 8, D. Lgs. n. 23/2011

<sup>31</sup> Norma modificata: dall'art. 91-bis, comma 1, del D.L. n. 1/2012, dalla L. n. 27/2012; dall'art. 2, comma 3, D.L. 102/2013. L'agevolazione per le attività di ricerca scientifica decorre solo dal 01/01/2014. Vedasi inoltre la disposizione di cui all'art. 15 del presente regolamento

<sup>32</sup> Art. 91 bis D.L. n. 1/2012 convertito in L. N. 27/2012

<sup>33</sup> Art. 9, comma 6 quinque D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012

sono inoltre da sempre esenti **i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993<sup>34</sup> ;

4 – A decorrere dal 01/01/2014 l'imposta municipale propria non si applica inoltre<sup>35</sup>:

- al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa (così come definite ed equiparate all'art. 12 del presente regolamento), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate ,di polizia e dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5 – A decorrere dal 01/07/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.<sup>36</sup>

## Art. 15

### **Immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali**

1 - L'esenzione prevista alla lettera i) dell'art. 7, del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 22, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.<sup>37</sup>

## Art. 16

### **Riduzioni d'imposta<sup>38</sup>**

1 - La base imponibile è ridotta del 50%:

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<sup>39</sup>;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2 - Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, lettere c) e d) del D.P.R n. 380 del 06/06/2001. Non possono quindi considerarsi inagibili o inabitabili ai fini della presente agevolazione gli immobili su cui si stanno eseguendo lavori di manutenzione ordinaria

<sup>34</sup> Art. 9, comma 8 D. Lgsn. 23/2011. L'esenzione è stata ora generalizzata a decorrere dal 1/1/2014 ex. comma 708, art. 1, Legge 147/2013

<sup>35</sup> Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

<sup>36</sup> Art. 2, comma 1, D.L. 102/2013 che prevede la non debenza della seconda rata Imu 2013 e Art 13, comma 9 bis , D.L. 201/2011 che stabilizza tale esenzione a decorrere dal 01/01/2014

<sup>37</sup> Sez. Unite, Sent. n. 28160 del 26-11-2008

<sup>38</sup> Art. 13, co. 3, D.L.201/2011

<sup>39</sup> La dichiarazione di interesse storico o artistico è adottata dal Ministero dei Beni Culturali, notificata al proprietario tramite messo comunale o raccomandata A.R. e per i beni immobili è soggetta a trascrizione nei pubblici registri

straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammmodernamento o al miglioramento degli edifici ( es. rifacimento del tetto, dell'intonaco, della pavimentazione):

3 - A mero titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

4 - Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome e anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili e inabitabili e non all'intero edificio.

5 - L'inagibilità o inabilità può risultare :

- da perizia tecnica redatta a cura dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del soggetto passivo d'imposta;
- da dichiarazione sostitutiva del contribuente resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, accompagnata da idonea documentazione, anche fotografica, con la quale il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabilità, redatta da un tecnico abilitato. Successivamente il personale dell'ufficio tecnico comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dal beneficio.

6 - In ogni caso, la riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva (sempre che sia confermato il diritto all'agevolazione in esito al sopralluogo di cui al comma 5) viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributi.

7 – Qualora il fabbricato, ancorché dichiarato inagibile o inabitabile, venga sottoposto ad interventi di recupero o ristrutturazione edilizia, (ex art. 3, lettere c) e d) del D.P.R n. 380 del 06/06/2001), non sussistono più le condizioni per fruire della presente agevolazione in quanto il fabbricato deve essere assoggettato ad imposta come area fabbricabile così come precisato all'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

## Art. 16 BIS

### Ulteriori ipotesi di riduzione <sup>40</sup>

1 – A decorrere dal 01/01/2016 l'imposta è ridotta al 75% (si applica cioè una riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431<sup>41</sup>;

2 – A decorrere dal 01/01/2016 la base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come propria abitazione principale purché ricorrono i seguenti ulteriori requisiti:

- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
- il comodato deve essere registrato <sup>42</sup>

<sup>40</sup> Trattasi di ulteriori ipotesi di riduzione di imposta introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (n. 208/2015)

<sup>41</sup> Art. 13, comma 6 bis, DL. 201/2011 inserito dall'art. 1, comma 53 L. 208 del 28 dicembre 2015

<sup>42</sup> art. 13, comma 3, lett. 0a) DL. 201/2011 aggiunta dall'art. 1, comma 10, L. 208/2015- vedasi anche risoluzione MEF n. 1/DF PROT 3946/2016

Ai fini della applicazione del beneficio è inoltre necessaria l'attestazione del possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU

## **TITOLO III** **DENUNCE , ACCERTAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI, CONTENZIOSO**

### **Art. 17** **DICHIARAZIONE**

1- La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere effettuata con appositi modelli approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze nei casi, termini e con le modalità previsti dall'art. 13 comma 12 ter del D.L. n. 201/2011 e dal D.M. 30/10/2012<sup>43</sup>;

2- I soggetti passivi , salvi i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione previsti dalla legge, debbono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui<sup>44</sup> il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta ;

3 – *(Abrogato)* ;

4 –*(Abrogato)* ;

5- Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI in quanto compatibili

6 – Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi degli enti non commerciali, la relativa dichiarazione deve essere unica e riepilogativa e va redatta sul modello appositamente approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014.<sup>45</sup> Tale dichiarazione va redatta esclusivamente per via telematica; la dichiarazione per gli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 novembre 2014<sup>46</sup>.

### **Art. 18** **IMMOBILI COMPRESI NEL FALLIMENTO**

1 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.<sup>47</sup>

### **Art. 19** **Attività di accertamento e di controllo**

1 - L'attività di accertamento è regolamentata dall'art. 11, commi 3, 4 e 5 del D . Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006.<sup>48</sup>

<sup>43</sup> Per un esame approfondito dei casi in cui sussiste obbligo dichiarativo, si rimanda alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate con D. M. del 30/10/2012, che ha anche approvato il modello di dichiarazione; vedasi anche per la IUC Art. 1, co. 684 e 685 L. 147/2013.

<sup>44</sup> L'iniziale termine di 90 giorni è stato così variato dall'art. 10, comma 4 , del D. L. n. 35 del 08/04/2013 convertito in Legge n. 64/2013. Tale norma è ora cristallizzata nell'art. 13, co. 12 ter D.L. 201/2011

<sup>45</sup> Risoluzione MEF n. 5/DF del 28/03/2013

<sup>46</sup> Art. 1, comma 719, legge di stabilità 2014, D.MEF 23/09/2014 . Vedasi anche il Decreto 4/8/2014 sulle modalità di trasmissione telematica.

<sup>47</sup> Art. 10, co. 6, D.Lgs 504/1992, espressamente richiamato per l'IMU dall'art. 9, co. 7, D. Lgs. n. 23/2011

<sup>48</sup> Art. 9, co. 7, D. Lgs. 23/2011 e art. 1, co. 701 e 703 L. 147/2013

2 – Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio debbono essere notificati al contribuente a pena di decadenza , anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; le contestazioni delle violazioni non collegate all’ammontare del tributo dovuto, devono avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

3 Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari , con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti, disporre l’accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo , mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni <sup>49</sup>.

4 – Sono svolte dal comune le attività di accertamento dell’imposta erariale. Al comune spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi <sup>50</sup>

5 - Al fine del potenziamento dell’attività di controllo, l’ufficio comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

6 – La Giunta comunale, qualora la legge lo consenta, può prevedere forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del comune;

## **Art. 20** **Sanzioni ed interessi**

1- In applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011 che richiama l’art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992, nonché in forza dell’art. 1, commi 694 e seguenti della Legge 147/2013:

- a) Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00<sup>51</sup>; in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà,<sup>52</sup>
- b) Per l’infedele denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di €. 50,00<sup>53</sup>;
- c) Nel caso di mancata compilazione dei questionari (di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente regolamento) entro il termine di 60 giorni dalla notifica si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00<sup>54</sup>.

2 – Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

<sup>49</sup> Vedi da ultimo art. 1, comma 693, L. 147/2013 che ha ampliato per la IUC i poteri ispettivi e di controllo dei comuni;

<sup>50</sup> Per l’anno 2012 tale potere era previsto dall’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 (ora abrogato dall’art. 1, comma 380, lettera h) della legge n. 228/2012 che ha abolito la riserva generale dello Stato per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale); per l’anno 2013 tale potere è stato ripristinato - con riferimento alla quota erariale sul gettito dei fabbricati del gruppo catastale D - ad opera dell’art. 1, comma 380, lettera f), L. 228/2012 , nel testo novellato dal D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013.

<sup>51</sup> Il precedente minimo di € 51,64 è ora stato arrotondato ad €. 50,00 ad opera dell’art. 1, co. 696, L. 147/2013 dettato per la IUC

<sup>52</sup> Art. 16 D. Lgs. n. 158/2015.

<sup>53</sup> Per la denuncia infedele il limite minimo (prima insussistente) è stato introdotto dall’art.1, co. 697, L. 147/2013 in vigore dal 1/1/2014.

<sup>54</sup> Art. 1, co. 698, L. 147/2013 in vigore dal 1/1/2014

3- Per l'omesso, parziale o tardivo versamento, ex. art. 13, D. Lgs. n. 471/1997<sup>55</sup>, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo non versato o tardivamente versato; a tale sanzione - per espressa previsione di legge - non si applica la riduzione di cui al comma 2;

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni la sanzione è ridotta alla metà (15%); per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (ossia 1% al di), ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevista dall'art 13, D. Lgs. 472/1997.

4 - Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 15-bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, calcolati a giorni con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

5 – Il contribuente inadempiente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei termini ed alle condizioni previsti dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

### **Art. 21 Accertamento con adesione**

1 - L'accertamento dell'imposta può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale<sup>56</sup>.

### **Art. 22 Funzionario Responsabile**

1 - La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento, nonché ogni altro potere previsto da specifiche norme di legge quali in particolare la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo<sup>57</sup>.

### **Art. 23 Contenzioso**

1 – Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'atto di ingiunzione, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. lgs. n. 546/1992

<sup>55</sup> Norma da ultimo modificata dall'art. 15, comma 1, lett. o) D. Lgs. n. 158/2015

<sup>56</sup> Art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 23/2011 che prevede la possibilità di estendere anche all'IMU tale istituto

<sup>57</sup> Vedasi art. 1, commi 692 e seguenti L. 147/2013;

## **TITOLO IV – VERSAMENTI , RISCOSSIONE, RIMBORSI**

### **Art. 24** **Versamenti e riscossione**

1 – Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, mediante modello F24 o mediante apposito bollettino postale<sup>58</sup>.

Resta in ogni caso salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.<sup>59</sup>

In via eccezionale per l’anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2012; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata<sup>60</sup>.

2 - L’imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

3 - Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni<sup>61</sup>.

4 –Non sono dovuti versamenti per somme inferiori ad Euro 3,00 di imposta annua; tale limite non deve essere inteso come franchigia.

5 – La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010. Ai sensi dell’art. 1, comma 163, L. 296/2006 il titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 25** **Rimborsi<sup>62</sup>**

1 - Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque* anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2 - È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine *quinquennale* e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

3 - L’ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro i 180 giorni dal ricevimento dell’istanza procede al ricalcolo dell’imposta dovuta e ad emettere il conseguente provvedimento di rimborso o di diniego dello stesso.

4 - Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dall’art. 15-bis del

<sup>58</sup> Art. 9, comma 3 D.Lgs n. 23/2011 e Art. 13, comma 12, D. L. 201/2011

<sup>59</sup> Ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 il versamento dell’acconto è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il saldo è invece versato -con eventuale conguaglio sulla prima rata- sulla base delle aliquote pubblicate sul sito ministeriale alla data del 28 ottobre di ogni anno.

<sup>60</sup> Art. 13, comma 12 bis, D.L. 201/2011

<sup>61</sup> Art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 23/2011

<sup>62</sup> Art. 1, co. 164, L. 296/2006;

vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, calcolati a giorni a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5- Non sono effettuati rimborsi per somme inferiori ad Euro 3,00 di imposta annua;

6 – L’istanza di rimborso va presentata al Comune anche per eventuali eccedenze versate a titolo di quota statale; il comune in tal caso cura l’istruttoria e segnala il credito del contribuente nei confronti dell’erario al Ministero dell’Economia e delle Finanze (secondo le modalità che verranno specificate con apposito decreto); l’erario sarà poi tenuto a procedere direttamente al rimborso nei confronti del contribuente medesimo.<sup>63</sup>

#### **Art. 26 Compensazione**

1 – Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell’Imposta Municipale propria possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di imposta municipale propria in autotassazione.

2- In caso di maggiori versamenti dell’Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

### **TITOLO V** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27** **Entrata in vigore**

1 – E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2 - Il presente regolamento nell’attuale formulazione entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

---

<sup>63</sup> Art. 1, comma 724, L. 147/2013; per errati versamenti Comune/Stato si applica la disciplina prevista dall’art. 1, commi da 722 a 727 L. 147/2013